

STATUTO

Musica in Mostra APS

(Associazione di Promozione Sociale)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e successive modifiche, in forma di associazione non riconosciuta, l’associazione denominata **“Musica in Mostra APS” – Associazione di Promozione Sociale**, da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale nel Comune di Grosseto, e con durata illimitata.

Il patrimonio iniziale non è determinato.

L’indirizzo preciso della sede legale è determinato dall’Organo di amministrazione, che ne dà comunicazione agli uffici competenti (RUNTS e Agenzia delle Entrate).

La variazione della sede legale nell’ambito dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria e può essere deliberata dall’Organo di amministrazione con obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L’Associazione è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione Associazioni di Promozione Sociale, ai sensi degli artt. 45 e ss. del Codice del Terzo Settore.

ART. 1-bis (Sedi secondarie e sezioni locali)

L’Associazione può istituire sedi secondarie o sezioni locali sul territorio nazionale, con delibera dell’Organo di amministrazione, che ne determina la sede, le finalità e le modalità di funzionamento, nel rispetto delle norme statutarie.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura musicale e dello spettacolo dal vivo;
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare, le finalità dell'Associazione sono:

- proporsi come luogo di incontro, aggregazione e crescita culturale nel campo della musica e delle arti performative, fondando le proprie attività sull'ideale dell'educazione permanente;
- promuovere la ricerca, lo studio e la divulgazione del patrimonio musicale, della storia della musica e delle arti ad essa connesse;
- favorire la produzione, la documentazione e la diffusione di contenuti musicali e culturali, anche attraverso attività editoriali e multimediali;
- valorizzare il territorio della Maremma e della Toscana come contesto privilegiato per iniziative culturali di qualità;
- sviluppare il valore sociale del volontariato culturale e promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita culturale della comunità.

Per il raggiungimento delle suddette finalità, l'Associazione può:

- organizzare spettacoli musicali, concerti, rassegne, festival, recital, teatro-canzone e altre forme di spettacolo dal vivo;
- allestire mostre, esposizioni e installazioni di carattere musicale, storico-musicale o artistico;
- organizzare e svolgere convegni, seminari, conferenze, dibattiti, cineforum, proiezioni e incontri culturali;
- produrre e distribuire pubblicazioni (libri, opuscoli, riviste, dispense), materiali audiovisivi, podcast, contenuti digitali e ogni altro supporto di interesse musicale e culturale;
- istituire e gestire corsi di formazione, laboratori, masterclass, workshops e progetti educativi a tutti i livelli;
- predisporre centri di documentazione, archivi e biblioteche musicali a servizio degli associati e dei cittadini, anche tramite strumenti digitali;
- collaborare con enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche e universitarie, fondazioni, associazioni e altri enti del Terzo Settore italiani ed esteri;
- stipulare convenzioni e accordi con altri enti e organismi al fine di migliorare le opportunità degli associati e perseguire gli scopi istituzionali;
- organizzare visite culturali, gite e scambi con altre associazioni, anche all'estero;

- promuovere e gestire raccolte fondi, campagne di sensibilizzazione e iniziative di comunicazione coerenti con le finalità associative;
- svolgere ogni altra attività connessa o strumentale al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà operata dall'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Associazione può prevedere, con delibera dell'Assemblea, la figura dei Soci Sostenitori. I Soci Sostenitori contribuiscono al sostegno dell'Associazione con una quota annuale, ma non hanno diritto di voto nell'Assemblea e non possono essere eletti negli organi sociali. Possono partecipare alle riunioni in forma consultiva.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di attività associative, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo e secondo le modalità stabilite dallo stesso organo o da apposito Regolamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere deve comunicare in forma scritta la propria decisione all'Organo di amministrazione, il quale adotterà una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati. La comunicazione può essere effettuata anche mediante posta elettronica certificata (PEC), posta elettronica ordinaria o altri mezzi telematici idonei a garantire la prova dell'avvenuta ricezione.

L'Assemblea può riunirsi anche in modalità telematica (videoconferenza o altri sistemi di telecomunicazione), purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro possibilità di intervenire attivamente e di votare in tempo reale, e sia redatto regolare verbale.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;

- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

In particolare, tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.
- autorizzare la custodia di beni mobili presso il domicilio di associati e nominare i custodi;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero minimo di 3 componenti (Presidente, Vice Presidente e un Consigliere), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. Il numero massimo di componenti può essere aumentato fino a 7 dall'Assemblea in ragione delle esigenze operative dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Presidente

- Vice Presidente
- Consigliere/i

Il Segretario, che può coincidere con uno dei componenti del Consiglio, redige i verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, cura l'esposizione nella sede delle convocazioni, svolge la mansione di controllo della corrispondenza e tutte le altre mansioni di segreteria affidate dal Consiglio Direttivo.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 8-bis (Acquisti per l'archivio discografico)

Gli acquisti di dischi, materiali musicali o documentali destinati all'archivio dell'Associazione possono essere effettuati da un socio previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. Il socio che effettua l'acquisto deve:

- indicare chiaramente al venditore che l'acquisto è effettuato per conto dell'Associazione;
- conservare tutta la documentazione (ordine, pagamento, eventuale comunicazione con il venditore);
- consegnare i beni all'Associazione o al custode dell'archivio entro un termine ragionevole.

Il rimborso segue la procedura ordinaria prevista dagli articoli precedenti.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente, eletto anch'esso dall'Assemblea dei soci, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Custodia e gestione dei beni dell'Associazione)

I beni mobili dell'Associazione, compresi l'archivio discografico, le raccolte, i materiali documentali e ogni altro bene mobile, possono essere custoditi presso la sede legale oppure, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, presso il domicilio di uno o più associati nominati come custodi.

Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più associati come custodi dei beni, definendone i compiti, le responsabilità e le modalità di conservazione. Il custode è tenuto a conservare i

beni con la diligenza del buon padre di famiglia e a consentire in ogni momento l'accesso ai beni stessi da parte degli organi dell'Associazione.

L'Associazione mantiene in ogni caso la piena proprietà e disponibilità dei beni, anche quando questi sono affidati in custodia a uno o più associati.

L'inventario dei beni di valore dell'Associazione è tenuto aggiornato a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 14 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 (Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 16 (Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano 1 milione di euro annui, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 18 (Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- i libri sociali e la documentazione dell'Associazione sono conservati presso la sede legale, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo che ne autorizzi la custodia temporanea presso il domicilio di associati appositamente incaricati.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Presidente.

I libri sociali sono conservati presso la sede legale dell'Associazione.

ART. 19 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 20 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Grosseto, _____

I Soci Fondatori